Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 302

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 23 novembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

**SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 23 NOVEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Obbligazioni 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Export » - scadenza 1° gennaio 1989; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale. Bollettino delle estrazioni effettuate il 15 novembre 1973.

(12891)

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

*Decreto presidenziale 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973 registro n. 19 Difesa, foglio n. 313*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERNARDELLI Mario, nato il 25 luglio 1924 in Chiari (Brescia). — Gregario di una brigata d'assalto partigiana attaccata *durante una marcia di trasferimento da preponderanti forze* nemiche, dopo accanito furioso combattimento, veniva sopraffatto e catturato. Sottoposto ad atroci sevizie manteneva comportamento fiero ed ostinato chiedendo solo che venisse risparmiato un più giovane compagno di cattura finchè, già morente per le torture subite, affrontava eroicamente la decretata fucilazione. — Lombardia, 1° luglio-28 ottobre 1944.

(12756)

*Decreto presidenziale 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973 registro n. 19 Difesa, foglio n. 312*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

BELLINI Arnoldo, nato l'8 ottobre 1921 in San Felice del Benaco (Brescia). — Audace partigiano, attaccato di sorpresa durante una marcia di trasferimento, non esitava a battersi strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto e catturato, affrontava fieramente il plotone di esecuzione, inneggiando alla causa partigiana. — Provaglio Val Sabbia (Lombardia), 4 marzo 1945.

(12757)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **721.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, concernente il prelevamento di lire 3.662.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **722.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, concernente il prelevamento di lire 483.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **723.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, concernente il prelevamento di lire 4.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **724.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, concernente il prelevamento di lire 700 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **725**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge blica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, concernente il prelevamento di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

---

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **726**.

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, concernente il prelevamento di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

---

LEGGE 15 novembre 1973, n. **727**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è soppresso il primo periodo dalla parola « Ferma » alla parola « istruzione ».

All'articolo 2, primo comma, le parole « 1° ottobre successivo » sono sostituite dalle parole « 1° ottobre dello stesso anno ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto ».

All'articolo 3, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole « o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

---

LEGGE 16 novembre 1973, n. **728**.

**Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposta, a decorrere dal 1° aprile 1973, un'indennità pensionabile utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella *A*.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennità stessa per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 1, non potranno essere corrisposti:

il premio di rendimento ai telegrafisti;

il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti;

il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica;

il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico;

l'indennità speciale al personale tecnico telefonico;

il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni;

la quota a carico dell'amministrazione postale — relativa all'intero anno 1973 e successivi — del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi incentivanti — relativi all'intero anno 1973 e successivi — al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge numero 29;

l'indennità di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29;

i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonchè, al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro.

Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennità pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, fruito annualmente dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non può superare l'importo iniziale dell'indennità di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente.

Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennità pensionabile.

I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, può essere corrisposta una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località nonchè la misura della indennità spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione ».

Art. 4.

Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuto per il periodo dal 1° aprile 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto riscosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennità, premi e compensi, soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganza dei servizi a denaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorchè erogati successivamente.

Nei confronti del personale telefonico in servizio in località particolarmente disagiate non si farà luogo al recupero dell'importo netto corrispondente alla quota-parte della maggiorazione dell'indennità speciale corrisposta ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Art. 5.

A far tempo dal 1° luglio 1973 l'assegno di operosità, previsto dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, è soppresso.

L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973 non è soggetto al conguaglio di cui al precedente articolo 4.

All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo — nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto — è corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella *B* annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del compenso ».

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32, 33, 36, 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Art. 7.

Gli importi massimi mensili netti di guadagno individuali per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo e per i lavori a cottimo di cui all'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissati inderogabilmente come segue:

per i servizi di movimento postale e per la manutenzione esterna della rete telefonica nazionale . . . . . L. 80.000

per i servizi di conti correnti, centri meccanografici e servizi bancoposta centrali » 70.000

per altri reparti e uffici . . . » 60.000

I compensi per i lavori a cottimo sono cumulabili con quelli per servizio straordinario, fermi restando comunque gli importi massimi complessivi fissati dal precedente comma.

A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i suddetti importi saranno annualmente ridotti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nei casi di assenze dal servizio per qualsiasi causa, escluse quelle per congedo ordinario, i limiti massimi delle prestazioni a cottimo saranno ridotti, per ciascuna giornata lavorativa di assenza, di una frazione avente per numeratore l'unità e per denominatore il numero delle giornate lavorative del mese preso in esame.

Tale riduzione sarà operata nel mese in cui si sono verificate le assenze e, ove occorra, nel mese immediatamente successivo.

I limiti individuali di guadagno e la riduzione per le assenze previsti dal presente articolo, si applicano anche per le prestazioni straordinarie svolte presso gli uffici esecutivi.

Art. 8.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 9.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutato in lire 110.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 7.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione postale: quanto a lire 107.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 3.500 milioni con riduzione, rispettivamente, per lire 100 milioni, lire 1.000 milioni, lire 2.000 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 346, n. 501, n. 502 e n. 503 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno predetto;

Azienda telefoni: quanto a lire 7.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 500 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 del proprio stato di previsione della spesa per il medesimo anno.

Alla copertura dell'onere di complessive lire 114.000 milioni, a carico del bilancio dello Stato per le sovvenzioni di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 31.200 milioni e lire 82.800 milioni, dei fondi speciali di cui ai capitoli numero 3523 e n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

All'onere netto per l'anno 1974, valutato in lire 151.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 9.000 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà provveduto:

quanto a lire 91.000 milioni per l'Amministrazione postale ed a lire 9.000 milioni per l'Azienda telefoni con sovvenzioni del Tesoro, a fronte delle quali sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 60.000 milioni con nuove risorse di bilancio dell'Amministrazione postale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA *A*

## INDENNITA' PENSIONABILE ANNUA LORDA AL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | CARRIERA DIRETTIVA | |
| — | Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento | 1.555.000 |
| — | Direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento: | |
| | dopo 17 anni di anzianità complessiva nella qualifica | 1.555.000 |
| | dopo 10 anni di anzianità complessiva nella qualifica | 1.436.000 |
| | dopo 5 anni di anzianità complessiva nella qualifica | 1.345.550 |
| | iniziale | 1.268.900 |
| 530 | Direttore aggiunto di divisione ed equiparato | 1.555.000 |
| 487 | Direttore aggiunto di divisione ed equiparato | 1.430.000 |
| 455 | Direttore aggiunto di divisione ed equiparato | 1.340.000 |
| 426 | Direttore aggiunto di divisione ed equiparato | 1.240.000 |
| 387 | Direttore aggiunto di divisione ed equiparato | 1.070.000 |
| 307 | Direttore di sezione | 1.070.000 |
| 257 | Consigliere | 810.000 |
| 218 | Consigliere | 810.000 |
| | CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI - CARRIERE DI CONCETTO | |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: VIII* | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: IV* | |
| 370 | Segretario capo | 1.240.000 |
| 302 | Segretario principale | 1.070.000 |
| 260 | Segretario principale | 925.000 |
| 227 | Segretario | 810.000 |
| 188 | Segretario | 810.000 |
| 160 | Segretario | 810.000 |
| | CARRIERE ESECUTIVE | |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: IX* | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: V* | |
| 245 | Coadiutore superiore | 1.070.000 |
| 213 | Coadiutore principale | 810.000 |
| 183 | Coadiutore principale | 810.000 |
| 163 | Coadiutore | 675.000 |
| 133 | Coadiutore | 675.000 |
| 120 | Coadiutore | 550.000 |
| | RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: VI* | |
| 293 | Aiuto contabile principale | 1.070.000 |
| 262 | Aiuto contabile principale | 1.070.000 |
| 242 | Primo aiuto contabile | 925.000 |
| 218 | Primo aiuto contabile | 810.000 |
| 203 | Aiuto contabile | 810.000 |
| 168 | Aiuto contabile | 675.000 |
| 144 | Aiuto contabile | 675.000 |
| | CARRIERE AUSILIARIE | |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: X* | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: VII* | |
| 165 | Commesso capo | 925.000 |
| 143 | Commesso capo | 810.000 |
| 133 | Commesso | 675.000 |
| 115 | Commesso | 550.000 |
| 100 | Commesso | 550.000 |
| | RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AUSILIARIO | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: VIII* | |
| 210 | Capo commesso principale | 1.070.000 |
| 190 | Capo commesso di 1ª classe | 925.000 |
| 165 | Capo commesso di 1ª classe | 925.000 |
| 156 | Capo commesso di 2ª classe | 675.000 |
| 133 | Capo commesso di 2ª classe | 675.000 |
| 115 | Capo commesso di 2ª classe | 550.000 |
| | PERSONALE DELL'ESERCIZIO | |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabelle: XI-XII-XIII* | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabelle: IX-X* | |
| 370 | Dirigente superiore di esercizio ed equiparato | 1.240.000 |
| 302 | Dirigente di esercizio ed equiparato | 1.070.000 |
| 262 | Dirigente di esercizio ed equiparato | 925.000 |
| 232 | Revisore di esercizio ed equiparato | 810.000 |
| 193 | Revisore di esercizio ed equiparato | 810.000 |
| 173 | Revisore di esercizio ed equiparato | 810.000 |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: XXII* | |
| 370 | Direttore di ufficio locale di gruppo *A* | 1.240.000 |
| 302 | Direttore di ufficio locale di gruppo *B* | 1.070.000 |
| 293 | Direttore di ufficio locale di gruppo *C* | 1.070.000 |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabelle: XIV-XV-XVI-XVII-XVIII* | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabelle: XI-XII-XIII* | |
| 293 | Dirigente di ufficio o equiparato | 1.070.000 |
| 262 | Dirigente di ufficio o equiparato | 1.070.000 |
| 242 | Capo ufficio ed equiparato | 925.000 |
| 218 | Capo ufficio ed equiparato | 810.000 |
| 203 | Operatore di esercizio ed equiparato | 810.000 |
| 168 | Operatore di esercizio ed equiparato | 675.000 |
| 144 | Operatore di esercizio ed equiparato | 675.000 |

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: XXIII* | |
| 284 | Direttore di ufficio locale di gruppo *D* | 1.070.000 |
| 262 | Direttore di ufficio locale di gruppo *D* | 1.070.000 |
| 242 | Direttore di ufficio locale di gruppo *E* ed operatore principale ULA | 925.000 |
| 218 | Operatore principale ULA | 810.000 |
| 203 | Operatore ULA | 810.000 |
| 168 | Operatore ULA | 675.000 |
| 144 | Operatore ULA | 675.000 |
| | *Amministrazione poste e telegrafi - Tabelle: XIX-XX-XXI e XXIV* | |
| | *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabelle: XIV-XV* | |
| 210 | Sorvegliante capo ed equiparati | 1.070.000 |
| 190 | Portalettere od assimilato ed equiparato | 925.000 |
| 165 | Portalettere od assimilato ed equiparato | 925.000 |
| 156 | Fattorino od assimilato ed equiparato | 675.000 |
| 133 | Fattorino od assimilato ed equiparato | 675.000 |
| 115 | Fattorino od assimilato ed equiparato | 550.000 |
| | PERSONALE NON DI RUOLO | |
| | *Amministrazione poste e telegrafi e Azienda di Stato per i servizi telefonici* | |
| 218 | 1ª categoria « A » | 810.000 |
| 190 | 1ª categoria « B » | 810.000 |
| 160 | 2ª categoria | 810.000 |
| 120 | 3ª categoria | 550.000 |
| 100 | 4ª categoria | 550.000 |
| | OPERAI | |
| 210 | Capo operaio | 925.000 |
| 190 | Operaio specializzato | 925.000 |
| 165 | Operaio specializzato | 810.000 |
| 173 | Operaio qualificato | 810.000 |
| 146 | Operaio qualificato | 675.000 |
| 129 | Operaio qualificato | 675.000 |
| 153 | Operaio comune | 675.000 |
| 133 | Operaio comune | 675.000 |
| 115 | Operaio comune | 550.000 |
| 100 | | 550.000 |

*NOTA* — Agli impiegati e agli agenti straordinari nonchè ai sostituti portalettere ULA, l'indennità è corrisposta nella misura relativa al parametro cui corrisponde lo stipendio in godimento.

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, l'indennità di lire 550 000 è corrisposta in proporzione alle ore di servizio.

TABELLA *B*

## COMPENSO DI SUPERCOTTIMO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO

| QUALIFICHE | Somma massima da attribuire al netto |
|---|---|
| Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento | 78 000 |
| Direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione ed equiparato | 71 500 |
| Direttore di sezione - Personale degli uffici e dell esercizio con parametro 370 - Direttore ufficio locale gruppo *A* - Commissario capo e commissario postale | 58 500 |
| Consiglieri con parametri 257 e 218 - Personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 302, 262, 260, 232 e 227 - Direttore ufficio locale gruppo *B* e *C* | 52 000 |
| Personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 193, 188, 173, 160 - *Dirigente di ufficio e qualifiche equiparate* - Dirigente di commutazione e qualifiche equiparate - Aiuto contabile principale (ruolo *ad esaurimento*) con parametri 293 e 262 - Capo ufficio e qualifiche equiparate - Operatore principale ULA - Assistente di commutazione e qualifiche equiparate - Primo aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) con parametri 242 e 218 - Direttore ufficio locale gruppo *D* e *E* | 49 400 |
| Operatore di esercizio e qualifiche equiparate - Operatore ULA - Operatore telefonico e qualifiche equiparate - Aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) con parametri *203, 168 e 144 - Coadiutore* superiore, coadiutore principale e coadiutore con parametri 245, 213, 183, 163, 133 e 120 - Sorvegliante capo e qualifiche equiparate - Portalettere superiore ULA - Capo commesso principale (ruolo ad esaurimento) con parametro 210 - Sottufficiale, appuntato e guardia di pubblica sicurezza addetti ai nuclei di polizia postale | 45 500 |
| Portalettere e qualifiche equiparate - Smistatore principale e qualifiche equiparate - Capo commesso di prima classe (ruolo ad esaurimento) con parametri 190 e 165 - Fattorino e qualifiche equiparate - Smistatore e qualifiche equiparate - Capo commesso di seconda classe (ruolo ad esaurimento) con parametri 156, 133 e 115 - Commesso capo e commesso con parametri 165, 143, 133, 115 e 100 - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi - Operai | 41 600 |

*NOTA.* — Agli impiegati non di ruolo e straordinari, il compenso va corrisposto sulla base di lire 45.500 nette, in relazione ai periodi di servizio prestati; agli agenti non di ruolo e straordinari nonchè ai sostituti portalettere ULA il compenso va corrisposto sulla base di lire 41.600 nette in relazione ai periodi di servizio prestato.

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il compenso è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1973, n. **729.**

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il verbale dell'adunanza del 6 giugno 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di statistica;

Visto il verbale dell'adunanza dell'11 luglio 1973, nella quale il senato accademico dell'Università di Bologna ha approvato la proposta anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale è trasferito, con effetto dall'anno accademico 1973-74, al raddoppiamento della cattedra di statistica (3ª cattedra).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *novembre* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 262, *foglio n.* 37. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **730.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 127, relativo al funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria è limitato ai primi tre anni ».

Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo art. 128.

Art. 128. — Alla facoltà di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti:

Istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata;
Istituto di zoologia;
Istituto di chimica;
Istituto di istologia generale e speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *novembre* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 262, *foglio n.* 36. — VALENTINI

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1973.

**Nomina di un membro effettivo della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il Magistrato alle acque, provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 241744 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, con il quale venne costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i decreti ministeriali n. 5015 del 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1971, registro n. 14, foglio n. 25 e n. 3894 dell'11 aprile 1972, registrato

alla Corte dei conti il 10 maggio 1972, registro n. 11, foglio n. 166, con i quali il dott. ing. Franco Montanarini, ispettore generale del genio civile è stato nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Vista la nota n. 21 dell'8 marzo 1973, con la quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, nel comunicare che il predetto dott. ing. Franco Montanarini, è stato collocato a riposo, a decorrere dal 29 gennaio 1973, ha designato il sostituto nella persona del dott. ing. Bruno Baldin, ispettore generale del genio civile in servizio presso il cennato istituto;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Bruno Baldin, ispettore generale del genio civile in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari grado dott. ing. Franco Montanarini, collocato a riposo, a decorrere dal 29 gennaio 1973.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in parola è attribuito al cennato funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1973

p. *Il Ministro*: Russo

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1973*
*Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 81*

**(12824)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

**Nomina di un membro del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1973, con il quale, in relazione all'art. 4, terzo comma, della predetta legge, ha nominato il dirigente generale del lavoro marittimo e portuale dott. Sabino Scarponi vice presidente del comitato di amministrazione del cennato fondo, in sostituzione del dott. Francesco Vaudano collocato a riposo in data 10 maggio 1973;

Considerato che, di conseguenza, si è reso vacante il posto di membro del predetto comitato di amministrazione, previsto dalla lettera *c*) dello stesso art. 4 della citata legge istitutiva, posto prima occupato dal nominato dott. Scarponi;

Attesa la necessità di coprire tale posto al fine di completare la composizione del cennato organo collegiale;

Considerato che il dirigente superiore dott. Nicola Geremicca è stato nominato vicario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale dal consiglio di amministrazione di questo Ministero in data 18 giugno 1973;

Decreta:

Con decorrenza odierna il dirigente superiore dottor Nicola Geremicca è nominato membro del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali a' termini della lettera *d*) dell'art. 4 della legge istitutiva del fondo stesso.

Roma, addì 10 settembre 1973

*Il Ministro*: Pieraccini

**(12772)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1973.

**Riconoscimento di ente collaudatore di apparecchi a pressione della Repubblica democratica tedesca.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, comma quarto, del citato regio decreto n. 824, concernente il riconoscimento dell'equipollenza dei certificati rilasciati da enti collaudatori stranieri riconosciuti ai fini della prova sui materiali per generatori di vapore stabilita al secondo comma dello stesso art. 11;

Visto l'art. 34 del già citato regio decreto n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, riguardante l'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti, alle norme del più volte citato regio decreto n. 824 applicabili ai recipienti di vapore;

Viste le disposizioni che disciplinano la materia degli esoneri da tutte o da alcune delle verifiche prescritte;

Considerato l'Accordo sottoscritto a Berlino Est il 12 luglio 1972, rispettivamente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dal « Technische Uberwachung der Deutschen Demokratischen Republik » (organismo statale competente per gli impianti soggetti a controllo anche nel settore specifico della tecnica del vapore e della pressione);

Accertato che i predetti enti sono riconosciuti dalle autorità competenti dei rispettivi Stati;

Ravvisata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione nazionale, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Decretano:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma quarto, e dell'art. 34 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, nonchè dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, sono riconosciuti equipollenti alla prova preventiva, da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore o loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica democratica tedesca, rilasciati dal competente « Tecnische Uberwachung ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(12714)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1973.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società nuovi cantieri di Apuania, con sede in Marina di Carrara, prosegue l'attuazione del programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale a suo tempo iniziato dalla ditta C.N.A.S.A., con sede in Marina di Carrara, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(12853)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.

**Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende carbosiderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, modificato con i decreti ministeriali 6 agosto 1959, 20 novembre 1967, 20 marzo 1969, 30 ottobre 1969, 9 marzo 1970, 29 gennaio 1971, 28 luglio 1973, 15 ottobre 1973, concernente la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che il Ministero del tesoro ha designato come suo rappresentante in seno al comitato il dottor Domenico Pessolano in sostituzione del dott. Salvatore Viaggio, collocato a riposo.

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al comitato suddetto del dott. Salvatore Viaggio con il dott. Domenico Pessolano;

Decreta:

E' nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 ed all'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, il dott. Domenico Pessolano in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Salvatore Viaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12857)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

**Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale di guida delle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 493, sulla proroga al 31 dicembre 1973 dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218,

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 luglio 1970, agli effetti della commisurazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, la retribuzione media giornaliera per il personale di guida delle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano, è determinata nella misura di lire 3300 giornaliere.

La retribuzione media suddetta è comprensiva di tutti gli elementi della normale retribuzione, come la gratifica natalizia, i compensi per lavoro straordinario e per festività.

Roma, addì 8 novembre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12832)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1973.

**Accertamento della reciprocità con il Governo degli Stati Uniti, ai fini dell'autorizzazione prevista dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, e rifiuto di tale autorizzazione richiesta dall'esattoria consorziale di Genova.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il ricorso del 4 aprile 1972, con il quale l'esattoria consorziale di Genova chiede a questo Ministero l'autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata sui beni mobili del Governo degli Stati Uniti, esistenti in Italia, a norma dell'art. 200 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 643, ed, eventualmente, agli effetti dell'art. 82 del testo unico 18 maggio 1963, n. 858;

Ritenuto che ricorre la condizione di reciprocità — prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 — fra l'Italia ed il Governo degli Stati Uniti ai fini della citata autorizzazione;

Ritenuto, infine, che la concessione della richiesta autorizzazione non si appalesa opportuna;

Decreta:

Dichiara l'esistenza della reciprocità fra l'Italia ed il Governo degli Stati Uniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, e rifiuta l'autorizzazione all'esattoria consorziale di Genova a procedere ad esecuzione forzata sui beni del Governo degli Stati Uniti, esistenti in Italia.

Roma, addì 14 novembre 1973

*Il Ministro*: ZAGARI

(12910)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1973.

**Scioglimento del movimento politico « Ordine Nuovo ».**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la sentenza del tribunale di Roma, 1ª sezione penale, in data 21 novembre 1973, con la quale è stato accertato che con il movimento politico « Ordine Nuovo » è stato ricostituito il disciolto partito fascista;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il movimento politico « Ordine Nuovo » è sciolto.

I beni del movimento politico « Ordine Nuovo » sono confiscati.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che ha effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1973

*Il Ministro*: TAVIANI

(12976)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 19/1973. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti n. 13/1973 del 29 settembre 1973 e n. 15/1973 del 4 ottobre 1973;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 23 novembre 1973, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

*A*) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

| Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda: | | Benzina super N.O. 98/100 (RM) | Benzina normale N.O. 84/86 (RM) | Gasolio I.D. non inf. a 53 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Prezzi al consumo per merce daziata - IVA compresa franco distributore alla pompa | L./q.le | 27.027 | 26.207 | 13.452 |
| | L./hl | 20.000 | 19.000 | 11.300 |
| 2) Prezzi per merce daziata SIVA alla pompa . | L./q.le | 24.131 | 23.399 | 12.011 |
| | L./hl | 17.857 | 16.964 | 10.089 |
| 3) Merce SIF - SIVA . . | L./q.le | 8.452 | 7.720 | 6.035 |
| 4) Prezzi per merce daziata SIVA franco costa per vendite a grossisti di merce non destinata a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice | L./q.le | 21.503 | 20.677 | 10.526 |

5) Prezzi di vendita dei carburanti ai gestori degli impianti di erogazione stradale (P.V.).

I prezzi di vendita sono determinati, alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Le aziende petrolifere venditrici praticheranno al gestore con decorrenza 23 novembre 1973, i seguenti prezzi massimi, a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. interessato e il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

| Classi di erogato | | Benzina super | Benzina normale | Gasolio |
|---|---|---|---|---|
| *a*) Fino a 200.000 lt. complessivi | L./hl | 16.607 | 15.864 | 9.526 |
| *b*) » » 300.000 » » | » | 16.757 | 15.996 | 9.594 |
| *c*) » » 450.000 » » | » | 16.782 | 16.018 | 9.605 |
| *d*) » » 750.000 » » | » | 16.807 | 16.040 | 9.616 |
| *e*) » » 900.000 » » | » | 16.822 | 16.053 | 9.623 |
| *f*) » » 1.300.000 » » | » | 16.892 | 16.115 | 9.655 |
| *g*) » » 2.100.000 » » | » | 16.982 | 16.194 | 9.695 |

*Nota*: SIF si intende prezzo al netto dell'imposta di fabbricazione. SIVA si intende prezzo al netto dell'imposta sul valore aggiunto. FRANCO COSTA si intende prezzo franco raffineria e deposito costiero.

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui, rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato, ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super 1 : 1
Benzina normale 0,88 : 1
Gasolio 0,45 : 1

I prezzi di vendita saranno rapportati al quantitativo globale dell'anno anche nel caso di cambiamento di gestione dei P.V. durante l'anno solare.

Le aziende petrolifere venditrici possono praticare nelle vendite di carburanti ai gestori di P.V. appoggiati a locali adibiti ad altre attività commerciali, i prezzi previsti fino a 750.000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori.

Restano validi fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti:

*a*) le condizioni concordate per le vendite di carburanti col sistema del self service;

*b*) gli sconti sui prezzi di vendita alla pompa, considerati complessivamente per i tre prodotti, più favorevoli di quelli risultanti dal raffronto fra i prezzi di cui al punto 2 e quelli per le classi di erogato sopra indicati.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 98/100 N.O. (RM) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 4 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

E' obbligatoria per la benzina autotrazione l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

## *B*) BENZINE SOLVENTI E ACQUARAGIA MINERALE

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore, sono stabiliti come segue:

| | | Merce daziata IVA del 12% compresa | Merce SIF-SIVA |
|---|---|---|---|
| | | — | — |
| Benzina solvente leggerissima (40/60) | L./q.le | 26.403 | 7.895 |
| Benzina solvente leggera (60/80) | » | 25.665 | 7.236 |
| Benzina solvente media e pesante oltre 80 e inf. a 160 | » | 25.142 | 6.769 |
| Acquaragia minerale per la produzione di vernici | » | 10.364 | 6.754 |

## *C*) BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, daziata, resa franco serbatoio apparecchio:

| | | Tipo 80 N.O. IVA del 12 % | | Tipo 100/130 N.O. IVA del 12 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | compresa | esclusa | compresa | esclusa |
| a) *Per aviazione civile* | | — | — | — | — |
| Aeroporti « A » | L./hl | 19.910 | 17.777 | 20.358 | 18.177 |
| Aeroporti « B » | » | 20.134 | 17.977 | 20.582 | 18.377 |
| Aeroporti « C » | » | 20.582 | 18.377 | 21.030 | 18.777 |

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di:

Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di:

Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Palermo, Roma-Urbe, Torino-Caselle, Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

b) *Per altri usi*

| | | Merce daziata IVA del 12% compresa | Merce daziata IVA del 12% esclusa |
|---|---|---|---|
| Prezzi per merce nuda resa franco deposito del venditore. | | — | — |
| Tipo 80 N.O. . . . . . | L./hl | 19.127 | 17.078 |
| Tipo 100/130 N.O. . . . . . . | » | 19.742 | 17.627 |

## *D*) PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

| Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce considerata estera): | | Petrolio | Gasolio |
|---|---|---|---|
| | | — | — |
| 1) Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco) | L./q.le | 5.110 | 5.050 |
| | L./hl | 4.144 | 4.242 |
| 2) Prezzo per vendite di merce sfusa, resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta | L./q.le | 4.760 | 4.700 |
| | L./hl | 3.860 | 3.948 |
| 3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore | L./q.le | 4.610 | 4.550 |
| | L./hl | 3.739 | 3.822 |

Nessun compenso è dovuto per l'imbarco della merce sfusa a mezzo di impianti di caricazione; solo per la merce infustata può essere richiesto un compenso per l'eventuale facchinaggio dal magazzino o dalla banchina a bordo del natante.

I prezzi di cui sopra non comprendono il compenso orario dovuto, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, al personale di dogana che assiste alle operazioni di carico della merce sui natanti e gli eventuali diritti dovuti alla capitaneria di porto. Il pagamento di tali compensi o diritti deve essere, a richiesta, documentato esibendo le apposite ricevute rilasciate dagli uffici competenti.

Non è compreso inoltre il compenso per l'eventuale assistenza di agenzia per il disbrigo delle pratiche doganali.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

## *E*) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prezzi di vendita al netto dell'I.V.A. alle condizioni di merce nuda:

| | | Benzina normale 84/86 N.O. (RM) | Petrolio a 32 N.O. | Gasolio indice diesel non inf. a 53 I.D. | O.C. viscosità a 50° C. fluidissimo inf. a 3° E | O.C. viscosità a 50° C. fluido sup. a 3° E fino a 5° E | O.C. viscosità a 50° C. semifluido sup. a 5° E fino a 7° E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | — | — | — | — | — | — |
| 1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore . . . . | L./q.le | 5.750 | 5.360 | 5.250 | 3.610 | 3.410 | 3.200 |
| | L./hl | 4.169 | 4.347 | 4.410 | — | — | — |
| 2) Prezzo per vendite di merce sfusa resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta . . | L./q.le | 5.250 | 4.860 | 4.800 | 3.160 | 2.960 | 2.750 |
| | L./hl | 3.806 | 3.941 | 4.032 | — | — | — |
| 3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore | L./q.le | 5.000 | 4.610 | 4.550 | — | 2.710 | 2.500 |
| | L./hl | 3.625 | 3.739 | 3.822 | — | — | — |

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

I comitati provinciali prezzi valuteranno l'opportunità di stabilire un prezzo massimo di consegna a domicilio del cliente. Nel caso, aggiungeranno al prezzo al consumo sopra indicato le spese medie ponderali connesse con il trasporto della merce dal magazzino del rivenditore al domicilio del cliente stesso.

I prezzi franco domicilio del consumatore potranno essere maggiorati solo dell'eventuale nolo o compenso, per l'uso di appositi serbatoi, forniti dal rivenditore per facilitare l'immagazzinaggio della merce a domicilio del cliente.

F) PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO - GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO E OLII COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI PER FORNI E CALDAIE

A) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale.*

Prezzi franco costa, IVA esclusa, per merce nuda posta su mezzo del compratore.

| | Petrolio L./q.le | Gasolio L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C. sup. a 3° E fino a 5° E fluido L./q.le | sup. a 5° E fino a 7° E semifluido L./q.le | denso L./q.le | con contenuto di zolfo int. all'1% denso B.T.Z. L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Prezzi di vendita: | — | — | — | — | — | — |
| per merce daziata | 4.660 | 4.600 | 2.760 | 2.635 | 2.000 | 2.500 |
| per merce SIF-SIVA | 4.610 | 4.550 | 2.710 | 2.500 | 1.920 | 2.495 |
| 2) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore: | | | | | | |
| Inferiori a 10.000 tonn. | 4.610 | 4.525 | 2.710 | 2.585 | 1.950 | 2.450 |
| Superiori a 10.000 tonn. | 4.610 | 4.500 | 2.685 | 2.585 | 1.950 | 2.450 |

I prezzi degli olii combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto del petrolio, del gasolio e dell'olio combustibile fluido uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo (determinate in base alle tariffe chilometriche calcolate secondo le norme esecutive diramate dal Presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896) e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate. In caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti, determinate dal C.P.P. competente e in seconda istanza dal C.I.P.

Per lo stesso periodo è consentita una maggiorazione sui prezzi, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 100 al q.le per il petrolio, L. 80 al q.le per il gasolio e L. 40 al q.le per l'olio combustibile fluido.

B) *Prezzi locali al consumo.*

Per consegne di merce nuda alle industrie collegate direttamente agli impianti di produzione o di deposito a mezzo oleodotto o raccordo ferroviario, quando tali attrezzature sono di proprietà dell'azienda venditrice o che vengono rifornite in modo continuativo a mezzo autotrenobotte completo, i prezzi massimi di cui al punto 1) maggiorati delle incidenze indicate appresso nei casi di ritiri da raffineria o depositi interni, possono essere aumentati delle spese di trasporto da concordare tra le parti o, in mancanza, da stabilirsi dal C.P.P. o in seconda istanza dal C.I.P.

I comitati provinciali dei prezzi (C.P.P.) stabiliranno negli altri casi i prezzi al consumo validi per tutta la provincia: al dettagliante per il petrolio e, a domicilio del consumatore, per il gasolio e per gli olii combustibili, aggiungendo ai prezzi per merce daziata di cui al precedente punto 1), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporti terrestri relative al periodo 1° settembre-30 aprile:

a) Le spese di trasporto al q.le per autotrenobotte completo dalla raffineria costiera o deposito costiero più vicino o più favorevole ai depositi interni dei grossisti o a domicilio del cliente per gli olii combustibili semifluido e denso, calcolate secondo le norme esecutive diramate dal Presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Per le province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, le spese di trasporto saranno determinate con riferimento al punto di approvvigionamento più vicino o più favorevole tenendo però conto che, per quest'ultimo, i prezzi di vendita per merce daziata di cui al punto 1), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporti terrestri relative al periodo 1° settembre-30 aprile vanno maggiorati delle seguenti incidenze a quintale per tener conto del trasporto via oleodotto:

| | Dal maggio all'agosto L./q.le | Dal settembre all'aprile L./q.le |
|---|---|---|
| 1) Per ritiri da raffineria interna: | — | — |
| con distanza compresa fra 25 e 80 chilometri dalla costa | 20 | 40 |
| con distanza compresa fra 80 e 200 chilometri dalla costa | 45 | 100 |
| con distanze superiori a 200 chilometri dalla costa e per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 75 | 130 |
| 2) Per ritiri da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanze comprese fra 25 e 80 chilometri | 30 | 60 |

b) Le seguenti maggiorazioni:

*Per il petrolio illuminante e riscaldamento.*

Per le spese relative al confezionamento della merce in canistri, cauzionati a rendere, da litri 20 - IVA esclusa a canistro . . . L. 130

Per spese di trasporto della merce confezionata come sopra dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante - IVA esclusa . . . » 80

Per margine al dettagliante - IVA esclusa - a canistro . . . » 100

I C.P.P fisseranno il prezzo al consumo franco magazzino del dettagliante per merce confezionata in canistri da 20 litri. Il dettagliante deve esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Tale prezzo massimo deve essere riportato, ben visibile, su ogni canistro, con targhette fornite dal grossista confezionatore, a cura dell'operatore che effettua la vendita diretta al consumo.

Il dettagliante può chiedere un compenso, adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Quando la consegna a domicilio è effettuata da grossisti o rivenditori non dettaglianti il prezzo di vendita del petrolio a canistro non può superare quello stabilito per le vendite franco magazzino del dettagliante.

*Per il gasolio riscaldamento e l'olio combustibile fluido per forni e caldaie.*

| | Gasolio L./q.le | Gasolio L./hl | O.C. fluido L./q.le | O.C. fluido L./hl |
|---|---|---|---|---|
| 1) Per consegne frazionate non superiori comunque a lt. 4 mila | 600 | 504 | 537 | **491** |
| 2) Per consegne di oltre 4 mila lt. | 505 | 424 | 450 | **412** |
| 3) Per consegne in autotrenobotte | 410 | 344 | 362 | **331** |

*Per gli oli combustibili semifluidi e densi.*

Per le consegne inferiori all'autotrenobotte completo di merce proveniente da deposito interno L./q.le 100 più le spese di trasporto da quest'ultimo a domicilio del cliente, calcolate secondo le norme di esecuzione previste al punto *a*).

*c*) L'I.V.A. del 12% da applicarsi sui prezzi massimi calcolati secondo le norme di cui sopra.

I comitati provinciali prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'I.V.A. ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia al q.le sia ad ettolitro.

## *G*) BITUMI

Prezzi franco costa - I.V.A. esclusa - per merce posta su mezzo del compratore.

1) *Bitume stradale e industriale.*

| | Sfuso L./q.le | Fusti ad 1 fondo L./q.le | Fusti a 2 fondi L./q.le | Sacchi carta L./q.le |
|---|---|---|---|---|
| Con penetrazione Dow sup. a 200 a 25°C | 3.100 | 3.900 | 4.100 | — |
| Con penetrazione Dow da 80 a 200 a 25°C | 3.100 | 3.900 | 4.100 | — |
| Con penetrazione Dow da 40 a 80 a 25°C | 3.500 | 4.300 | 4.500 | — |
| Con penetrazione Dow da 20 a 40 a 25°C | 3.700 | 4.500 | 4.700 | — |
| 2) *Bitume ossidato.* | | | | |
| Fino a 75°C punto di rammollimento P & A | 4.100 | 4.900 | 5.100 | 4.900 |
| Da 75 a 105 punto di rammollimento P & A | 4.300 | 5.100 | 5.300 | 5.100 |
| Da 105 a 130 punto di rammollimento P & A | 4.500 | 5.300 | 5.500 | 5.300 |
| Oltre 130 punto di rammollimento P & A | 4.900 | 5.700 | 5.900 | 5.700 |

3) *Bitume ossidato con punto rammollimento superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C* L./q.le 5.100.

## *H*) PRODOTTI DESTINATI

Prezzo al netto di I.V.A. alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore.

*a*) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato:

| | Benzina super N.O. 98/100 L./q.le | Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C: diesel extra L./q.le | fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero | 5.824 | 5.000 | 4.550 | 3.250 | 2.710 | 2.500 | 1.920 |
| Prezzo franco raffineria interna | 5.824 | 5.000 | 4.595 | 3.295 | 2.755 | 2.545 | 1.965 |
| Prezzo franco deposito interno | 5.974 | 5.150 | 4.745 | 3.445 | 2.905 | 2.695 | 2.115 |

*b*) a generare forza motrice in lavoro di perforazione per ricerche petrolifere:

| | Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le | Petrolio a 32 N.O. L./q.le | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L./q.le | fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata) | 6.660 | 5.930 | 4.630 | 3.330 | 2.760 | 2.580 | 2.000 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata) | 6.660 | 5.975 | 4.675 | 3.375 | 2.805 | 2.625 | 2.045 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata) | 6.810 | 6.125 | 4.825 | 3.525 | 2.955 | 2.775 | 2.195 |

*c*) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

*d*) a motori per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purché la potenza installata non sia inferiore a kw 1:

| | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L./q.le | fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le | Denso oltre 7° E A.T.Z. L./q.le | Denso oltre 7° E B.T.Z. L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata) | 4.630 | 3.330 | 2.760 | 2.580 | 2.000 | 2.500 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata) | 4.675 | 3.375 | 2.805 | 2.625 | 2.045 | 2.545 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata) | 4.825 | 3.525 | 2.955 | 2.775 | 2.195 | 2.695 |

*e*) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

*f*) all'industria della calciocianamide:

| | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | diesel extra L./q.le | Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera e deposito costiero . . | 4.550 | 3.250 | 2.710 | 2.500 | 1.920 |
| Prezzo franco raffineria interna . | 4.595 | 3.295 | 2.755 | 2.545 | 1.965 |
| Prezzo franco deposito interno . . . | 4.745 | 3.445 | 2.905 | 2.695 | 2.115 |

*g*) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

| | Gasolio I.D. non inf. 53 L./q.le |
|---|---|
| | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero . . . . . . | 4.550 |
| Prezzo franco raffineria interna . . . . | 4.595 |
| Prezzo franco deposito interno . . . . . . . | 4.745 |

*h*) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

| | diesel extra L./q.le | Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata) | 3.330 | 2.760 | 2.580 | 2.000 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata) . . . | 3.375 | 2.805 | 2.625 | 2.045 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata) . . | 3.525 | 2.955 | 2.775 | 2.195 |

*i*) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

*l*) alla produzione di bitumi solidi naturali:

| | diesel extra L./q.le | Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero . . | 3.250 | 2.710 | 2.500 | 1.920 |
| Prezzo franco raffineria interna . . . . . . . | 3.295 | 2.755 | 2.545 | 1.965 |
| Prezzo franco deposito interno . . . . . . . . | 3.445 | 2.905 | 2.695 | 2.115 |

I prezzi franco raffineria interna o deposito interno relativi all'O.C. fluido, semifluido, denso possono essere maggiorati di L. 55 al q.le nel periodo 1° settembre-30 aprile.

I prezzi degli oli combustibili destinati agli usi di cui ai punti *d*) ed *h*) si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente, non superiore, in ogni caso, alle spese di trasporto calcolate secondo le norme di esecuzione di cui al capitolo *F*), paragrafo *B*), punto *a*).

## *I*) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./q.le 100 per le benzine; L./q.le 95 per il petrolio; L./q.le 75 per il gasolio e L./q.le 70 per gli olii combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione sui prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo fra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne effettuate su automezzi terrestri, salvo nei casi di caricazione di benzina super e normale su autotrenibotte completi per i quali la raffineria costiera deve riconoscere una riduzione di L. 80 al q.le ed il deposito costiero una riduzione di L. 40 al q.le.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al punto 2), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° settembre-30 aprile e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *F*), paragrafo *B*), punto *a*).

## *L*) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce nuda, possono essere maggiorati di L. 200/q.le per i carburanti e di L. 150/q.le per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Per la conversione da peso a volume si applicano le seguenti densità:

| | |
|---|---|
| Benzina super . . . . . . . | 0,740 |
| Benzina normale . . . . . . . . . | 0,725 |
| Benzina avio . . . . . . . . . | 0,720 |
| Petrolio . . . . . . . . . . . . | 0,811 |
| Gasolio . . . . . . . . . . . . | 0,840 |
| O.C. fluido . . . . . . . . . . . | 0,915 |

Il prezzo al litro al consumatore può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nella determinazione dei prezzi provinciali i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 10 dicembre corrente anno, alla regolazione dei prezzi locali di vendita che avranno decorrenza dal 23 novembre corrente anno attenendosi anche alle norme esecutive diramate con circolare del C.I.P. n. 1306 dell'11 ottobre 1973.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 22 novembre 1973

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
*Presidente della giunta*
DE MITA

(12975)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 novembre 1973:

Antignani Paolo, notaio residente nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze.

Percopo Livio, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti.

Labbadia Erminia, notaio residente nel comune di Stilo, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Roccella Jonica, stesso distretto.

Manera Carlo, notaio residente nel comune di Sommariva del Bosco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Brà, stesso distretto.

(12873)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1973, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 135, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'insegnante tecnico pratico Mario Ferracuti avverso la decisione n. 19176 in data 14 novembre 1969 del provveditore agli studi di Macerata, reiettiva del ricorso gerarchico contro il licenziamento disposto dal preside dell'istituto tecnico industriale di S. Severino Marche.

(12882)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1973, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 136, sono stati accolti i ricorsi straordinari proposti dalla prof.ssa Conti Polimeni Maria, ordinaria di chimica ed industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario di S. Placido Calonerò (Messina), in data 28 settembre 1970, avverso il decreto ministeriale 30 settembre 1967 e in data 30 novembre 1970 avverso il decreto del provveditore agli studi di Messina n. 62 dell'8 luglio 1970.

(12883)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 115, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 febbraio 1972, dalla prof.ssa Manna D'Avossa Luisa, ordinaria di stenografia nell'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Roma, avverso il decreto ministeriale 21 gennaio 1971, concernente la retrodatazione della nomina in ruolo al 1° ottobre 1939, agli effetti giuridici ed al 5 maggio 1968 agli effetti economici.

(12884)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 327, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'ingegner Tommasi Alberto avverso la decisione adottata dalla commissione provinciale ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, decisione con la quale è stato respinto il precedente ricorso dell'interessato avverso l'esclusione dalla graduatoria per l'insegnamento di meccanica, macchine e laboratorio negli istituti tecnici industriali.

(12880)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 335, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dottor Granchelli Giovanni, insegnante non di ruolo, avverso la decisione della commissione dei ricorsi per la provincia di Messina in data 19 dicembre 1962, concernente la prof.ssa Manicastri Famà Anna, in conseguenza della quale decisione veniva modificata la nomina a supplente del ricorrente.

(12881)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 337, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 17 agosto 1972 dal sig. Salvatore Pollicina avverso l'esito negativo degli esami di maturità dell'anno scolastico 1971-72, sostenuti presso l'istituto magistrale parificato «Don Bosco» di Giarre (Catania).

(12858)

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 Mod. 241 D.P. — Data: 26 ottobre 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Puoti Beatrice, nata a S. Maria a Vico (Caserta) il 19 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 209.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 novembre 1973

(12837)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

**Corso dei cambi del 20 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 591,75 | 591,75 | 591,40 | 591,75 | 591 — | 591,70 | 591,70 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| Dollaro canadese | 593 — | 593 — | 592 — | 593 — | 592 — | 593,10 | 593,10 | 593 — | 593 — | 593 — |
| Franco svizzero | 186,95 | 186,95 | 187 — | 186,95 | 186,75 | 186,90 | 187,05 | 186,95 | 186,95 | 186,95 |
| Corona danese | 99,68 | 99,68 | 99,50 | 99,68 | 99,25 | 99,65 | 99,53 | 99,68 | 99,68 | 99,68 |
| Corona norvegese | 107,69 | 107,69 | 108,10 | 107,69 | 107,75 | 107,67 | 107,85 | 107,69 | 107,69 | 107,69 |
| Corona svedese | 136,47 | 136,47 | 136,60 | 136,47 | 136,25 | 136,45 | 136,55 | 136,47 | 136,47 | 136,47 |
| Fiorino olandese | 220,85 | 220,85 | 220,80 | 220,85 | 220,25 | 220,80 | 220,95 | 220,85 | 220,85 | 220,85 |
| Franco belga | 15,27 | 15,27 | 15,30 | 15,27 | 15,325 | 15,28 | 15,2775 | 15,27 | 15,27 | 15,27 |
| Franco francese | 134,40 | 134,40 | 134,75 | 134,40 | 134,25 | 134,40 | 134,45 | 134,40 | 134,40 | 134,40 |
| Lira sterlina | 1416,20 | 1416,20 | 1416 — | 1416,20 | 1415 — | 1416,10 | 1417 — | 1416,20 | 1416,20 | 1416,20 |
| Marco germanico | 229,575 | 229,575 | 229,70 | 229,575 | 229,50 | 229,55 | 229,50 | 229,575 | 229,57 | 229,57 |
| Scellino austriaco | 31,2525 | 31,2525 | 31,25 | 31,2525 | 31,15 | 31,25 | 31,24 | 31,2525 | 31,25 | 31,25 |
| Escudo portoghese | 24,42 | 24,42 | 24,45 | 24,42 | 24,25 | 24,45 | 24,45 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| Peseta spagnola | 10,3425 | 10,3425 | 10,36 | 10,3425 | 10,35 | 10,33 | 10,35 | 10,3425 | 10,34 | 10,34 |
| Yen giapponese | 2,1130 | 2,113 | 2,1050 | 2,1130 | 2,12 | 2,11 | 2,1150 | 2,1130 | 2,11 | 2,12 |

**Media dei titoli del 20 novembre 1973**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,70 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 91,10 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,575 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,75 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,025 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,70 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,225 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 93,125 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 94,65 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,775 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,725 |
| » 6 % » » 1972-87 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,45 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,95 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,55 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94,975 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 99,225 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 98,875 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 99,70 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 20 novembre 1973**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 591,725 |
| Dollaro canadese | 593,05 |
| Franco svizzero | 187 — |
| Corona danese | 99,605 |
| Corona norvegese | 107,77 |
| Corona svedese | 136,51 |
| Fiorino olandese | 220,90 |
| Franco belga | 15,274 |
| Franco francese | 134,425 |
| Lira sterlina | 1416,60 |
| Marco germanico | 229,537 |
| Scellino austriaco | 31,246 |
| Escudo portoghese | 24,435 |
| Peseta spagnola | 10,346 |
| Yen giapponese | 2,114 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dall'8 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2581/72, n. 2601/72, n. 2639/72 e n. 2700/72**

(in lire italiane per 100 kg. netti)

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo dall'8-12-1972 al 24-12-1972 | Prelievo dal 25-12-1972 al 31-12-1972 |
|---|---|---|---|---|
| 15.07-A | | Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato: | | |
| | | I. che ha subìto un processo di raffinazione: | | |
| | ex 02<br>03 | a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine | 8.202,50 (*a*) | 10.733,75 (*a*) |
| | ex 05<br>06 | b. altro | 11.010,00 (*a*) | 14.408,10 (*a*) |
| | ex 07<br>08<br>ex 09<br>10 | II. altro (che non ha subìto un processo di raffinazione) | 7.389,40 (*a*) | 9.670,00 (*a*) |

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

**(12791)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dall'11 giugno 1973 al 2 luglio 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1533/73, n. 1590/73, n. 1659/73 e n. 1747/73**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dall'11-6-73 al 15-6-73 | dal 16-6-73 al 17-6-73 | dal 18-6-73 al 22-6-73 | dal 23-6-73 al 24-6-73 | dal 25-6-73 al 29-6-73 | dal 30-6-73 all'1-7-73 | 2-7-73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08-A-I | 11.08-110 | Amido di granturco | 2.962,50 | 2.723,75 | 2.723,75 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 |
| 11.08-A-III | 11.08-300 | Amido di frumento | 3.096,25 | 3.096,25 | 2.893,13 | 2.893,13 | 3.265,63 | 3.265,63 | 3.110,00 |
| 11.08-A-IV | 11.08-400 | Fecola di patate | 2.962,50 | 2.723,75 | 2.723,75 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 |
| 11.08-A-V | 11.08-500 | Amidi e fecole, altri | 2.962,50 | 2.723,75 | 2.723,75 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 |
| 11.09-A | 11.09-100 | Glutine di frumento, allo stato secco | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.937,50 | 5.937,50 | 5.655,00 |
| 11.09-B | 11.09-900 | Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.937,50 | 5.937,50 | 5.655,00 |
| 17.02-B-I-a | 17.02-231 | Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.863,75 | 3.553,13 | 3.553,13 | 3.673,75 | 3.673,75 | 1.798,75 | 1.798,75 |
| 17.02-B-I-b | 17.02-235 | Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 2.962,50 | 2.723,75 | 2.723,75 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 |
| 17.02-B-II-a | 17.02-281 | Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.863,75 | 3.553,13 | 3.553,13 | 3.673,75 | 3.673,75 | 1.798,75 | 1.798,75 |
| 17.02-B-II-b | 17.02-285 | Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 2.962,50 | 2.723,75 | 2.723,75 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 |
| 17.05-B-I | 17.05-401 | Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.863,75 | 3.553,13 | 3.553,13 | 3.673,75 | 3.673,75 | 1.798,75 | 1.798,75 |
| 17.05-B-II | 17.05-405 | Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 2.962,50 | 2.723,75 | 2.723,75 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 | 2.816,25 |
| 23.03-A-I | 23.03-110 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso | 3.680,00 | 3.383,75 | 3.383,75 | 3.498,75 | 3.498,75 | 3.498,75 | 3.498,75 |

(12796)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica**

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale del 26 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 dell'8 settembre 1973, avranno luogo in Roma presso il Civis, viale Ministero affari esteri n. 6, con inizio l'11 dicembre 1973, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore otto, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

**(12840)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso, per esami e titoli, ad un posto di maestra del giardino d'infanzia di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 576;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 574 (per la parta residua non abrogata);

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa il programma delle prove di esame e la tabella di valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e titoli, ad un posto di maestra del giardino d'infanzia di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo candidate vedenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;

*e*) diploma di abilitazione magistrale;

*f*) diploma di specializzazione conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o presso la ex scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano state escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione e temporaneamente interdette per il periodo della interdizione.

I requisiti previsti nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4.

L'età minima dovrà essere compiuta non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso; il limite massimo di età non dovrà essere superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Il limite massimo d'età non si applica:

*a*) alle appartenenti a categorie per legge assimilate agli ex combattenti comprese quella dei profughi;

*b*) alle candidate parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e moglie, madri, sorelle vedove e nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra e per fatti di guerra e per causa di servizio;

*c*) a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato e alle altre categorie di candidati indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1196;

*d*) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per le invalide mutilate di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, nell'ipotesi che non beneficino della non applicazione di detto limite per la qualifica di ex combattente nonchè per le invalide e mutilate per causa di servizio e per le appartenenti a categorie assimilate.

Il beneficio non si applica:

*a*) alle invalide iscritte alla nona e decima categoria di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelle affette da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

*b*) alle invalide per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle affette da lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11;

*c*) alle invalide per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle affette da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10.

Il limite di età è elevato a 40 anni:

*a*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state internate per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

*b*) per il personale licenziato da enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti dalla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, di anni due per coloro che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. Il limite massimo di età non può essere elevato, per effetto del presente comma, oltre il quarantesimo anno.

Il limite massimo di età è protratto a termini dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per le assistenti ordinarie di università e di istituti di istruzione universitaria cessate dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per le

assistenti volontarie ed incaricate, sia in attività sia cessate per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni del limite massimo di età previsto nei quattro precedenti commi sono cumulabili sino al raggiungimento del limite complessivo di 40 anni.

Per le concorrenti che abbiano prestato servizio di maestra del giardino d'infanzia incaricata o supplente nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle amministrazioni dello Stato, il limite massimo di età è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. La ulteriore deroga al limite massimo di età prevista nel presente comma si applica anche alle concorrenti che beneficiano delle altre disposizioni circa la elevazione del limite di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale e firmate dalle aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Ufficio istituti per ciechi e sordomuti), entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Le candidate residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero).

Nella domanda di ammissione (vedasi schema esemplificativo di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza) le aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

*a*) la data ed il luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se maggiorenni;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

*e*) il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;

*f*) il possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi di cui all'art. 2;

*g*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

*h*) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 32 anni, chiedano la ammissione al concorso in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3, debbono precisare a pena di esclusione i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età. La relativa certificazione dovrà essere comunque prodotta entro il termine previsto per la documentazione di rito.

La candidata ha l'onere di indicare l'esatto recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Ufficio istituti per ciechi e sordomuti), mediante lettera raccomandata.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia pervenuta oltre i termini stabiliti;

2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle candidate la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco in duplice copia dei documenti prodotti.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente articolo le candidate residenti all'estero fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di trenta giorni. Detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai fini previsti dal comma precedente la residenza in territorio non metropolitano ovvero il rimpatrio dalla Libia dovrà essere comprovato mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla precedenza nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti, qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza e della riserva, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali: in questo caso, per detti titoli, non saranno attribuiti i punti previsti dall'annessa tabella di valutazione.

I titoli presentati oltre i termini stabiliti nel presente articolo non sono presi in considerazione.

Ai fini dell'attribuzione dei punti previsti dall'allegata tabella per il titolo di studio, le candidate debbono presentare, unitamente alla domanda, un certificato, rilasciato dal preside dell'istituto magistrale, attestante i voti conseguiti nell'esame di abilitazione magistrale ovvero il diploma di abilitazione magistrale semprechè da esso risultino i voti conseguiti. In caso di omessa presentazione, entro il suddetto termine, del certificato o del diploma, sarà attribuito il punteggio minimo, previsto per la valutazione del titolo di studio.

Art. 6.

Sono escluse dal concorso, pur avendo presentato domanda nei termini prescritti:

*a*) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) del precedente art. 4;

*b*) coloro che siano state dispensate dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che non dimostrino con apposito certificato medico, che la causa è venuta a cessare;

*c*) coloro che siano state temporaneamente interdette, durante il periodo di durata dell'interdizione;

*d*) coloro che siano state condannate alla pena della reclusione per un periodo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa; ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume; la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione ed usura; come pure coloro che siano state condannate per delitti, contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo è disposta sulla base della dichiarazione fatta dalla candidata nella domanda di ammissione.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del primo comma del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Ministero dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Parimenti, sarà disposta la decadenza delle candidate di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 4.

Del provvedimento di decadenza di cui al precedente comma sarà data integrale comunicazione all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dai diritti alla precedenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 5, terzultimo comma.

Art. 7.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Le candidate indigenti hanno, peraltro, facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968) e successive modificazioni (legge 11 maggio 1971, n. 390, *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 24 giugno 1971).

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima, e precisamente:

*a*) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio sono legalizzate dal provveditore agli studi;

*b*) le firme sugli atti e documenti firmati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati, non sono soggette a legalizzazione.

Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

L'amministrazione ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, istituti scolastici o amministrazioni.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare. Per tali documenti, essi debbono indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

Art. 8.

Le concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritte nella graduatoria di merito, saranno invitate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Ufficio istituti per ciechi e sordomuti) entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito e a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Coloro che beneficiano della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 2, debbono altresì, presentare i documenti attestanti il diritto al suddetto beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici in data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per le sole concorrenti che hanno compiuto il ventunesimo anno di età);

4) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare in originale o in copia ottenuta con i procedimenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7; solo se il diploma non sia stato ancora rilasciato, certificato sostitutivo di esso munito dell'apposita clausola (1).

Il diploma o il certificato sostitutivo sarà richiesto soltanto alle concorrenti che non abbiano presentato l'uno o l'altro documento a corredo della domanda di ammissione;

6) diploma di specializzazione degli educatori dei minorati della vista o diploma per educatori dei ciechi dell'ex scuola di metodo « A. Romagnoli » presentato con le modalità di cui al precedente punto 5);

7) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che la candidata è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuire il prestigio di un'insegnante o da impedirne il pieno adempimento dei suoi doveri, e particolarmente, immune da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni.

Dal certificato deve risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui la candidata è tenuta a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre le candidate alla visita di una commissione medica. In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti delle candidate che non risultino fisicamente idonee alle mansioni di maestra del giardino d'infanzia.

Quando qualche documento di rito non sia in tutto o in parte redatto in conformità delle prescrizioni di legge e dei regolamenti, l'interessata è invitata, con lettera raccomandata, a regolarizzarlo entro il termine di giorni quindici dalla data in cui è recapitato l'invito.

Non è ammessa regolarizzazione di documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta.

Le concorrenti che non ottemperino all'invito di presentare i documenti entro il prescritto termine di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, incorreranno nella sanzione di decadenza dal diritto alla nomina prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dalla amministrazione che chiederà le opportune informazioni esclusivamente ai sindaci (2).

---

(1) Si rammenta che il certificato sostitutivo ha valore fino al momento del rilascio del diploma originale e che pertanto l'ufficio è tenuto ad acquisire l'originale o copia autentica ottenuta con i procedimenti indicati nel precedente art. 7. Si rammenta altresì che l'attestazione di conseguita abilitazione rilasciata dal preside non sostituisce il diploma originale nè il certificato sostitutivo.

Qualora il diploma originale o il certificato sostitutivo sia smarrito o distrutto, la concorrente deve presentare il certificato rilasciato, in un unico esemplare, dal Ministero - Direzione generale istruzione classica, a norma dell'art. 99, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso. Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924, la concorrente deve presentare un certificato, in un unico esemplare, del preside dell'istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o distruzione del diploma originale.

(2) Vedi nota n. 7880/8 del 4 maggio 1965, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le concorrenti che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale, possono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8), copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente amministrazione in data non anteriore a tre mesi a quella in cui hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti. Alla copia dello stato di servizio deve, inoltre, essere unita un'attestazione della competente amministrazione, dalla quale risulti se la dipendente sia stata o meno sottoposta a procedimento penale o disciplinare.

Art. 9.

I risultati conseguiti nelle prove di esame di precedenti concorsi magistrali, per titoli ed esami, di cui si chiede la valutazione, devono essere comprovati mediante attestazione del provveditore agli studi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione se si tratti di concorso nazionale rurale e, infine, se si tratti di concorso indetto da un comune in regime di autonomia scolastica, mediante attestazione del provveditore o dell'autorità comunale.

Qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove d'esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione, le prove del concorso di cui si tratta si considerano superate con la votazione minima di 6/10 o di 7/10 a suo tempo richiesta per ottenere l'approvazione del concorso stesso.

Il servizio prestato nelle scuole elementari deve essere documentato mediante un certificato rilasciato dall'ispettore scolastico.

Per il servizio prestato in qualità di insegnante o di assistente nelle scuole materne ed elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti e per ogni altro eventuale servizio, il certificato è rilasciato dall'autorità scolastica competente; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il certificato è rilasciato dal rettore del convitto o dalla direttrice dell'istituto di educazione femminile; per il servizio prestato nelle scuole d'istruzione secondaria, il certificato è rilasciato dal direttore o dal preside della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai riformatori governativi il certificato è rilasciato dal direttore del riformatorio; per il servizio prestato nelle biblioteche popolari il certificato è rilasciato dalla sovraintendenza bibliografica competente per territorio, e in esso deve essere attestato che la concorrente ha prestato effettivo e lodevole servizio per un periodo non inferiore a due anni.

Le reduci dalla deportazione e dall'internamento, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessata ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le mutilate e le invalide di guerra o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione o della guerra di liberazione e le mutilate e invalide civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, le mutilate ed invalide in occasione di azioni di terrorismo politico singole e collettive, nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 26 luglio 1951, n. 660, nonchè le mutilate e le invalide di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e le mutilate e le invalide per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione o un certificato rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano stati indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Le mutilate e le invalide per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale è stata contratta l'invalidità o dal competente ente pubblico.

Le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia di residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni della qualifica di profuga rilasciata in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Le orfane di guerra e le appartenenti a categoria assimilata comprese le figlie di invalidi di guerra di prima categoria e di invalidi civili per fatti di guerra di prima categoria, debbono presentare un certificato rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

Le orfane dei caduti per servizio devono presentare un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Le orfane e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 devono produrre la documentazione nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge medesima.

Le figlie di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio e gli appartenenti a categorie assimilate, devono presentare ai soli fini della precedenza prevista dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lo stato di famiglia e un documento rilasciato a nome del genitore, comprovante in conformità di quanto prescritto nel presente articolo, il requisito di invalido.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, devono documentare la loro qualifica mediante certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le perseguitate politiche o razziali devono comprovare la causa che ha loro impedito di ottenere un incarico di insegnamento nelle scuole statali dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, con un atto ufficiale in loro possesso e reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione o con dichiarazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; le non iscritte all'ex partito fascista possono comprovare la non iscrizione, oltre che nei modi predetti, anche con la testimonianza scritta di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza della concorrente all'ex partito fascista.

Le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato rilasciato dalla competente autorità israelitica.

Le coniugate e le vedove devono produrre lo stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, dal comune di residenza. Coloro che sono a capo di famiglie numerose devono far risultare dallo stato di famiglia, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le impiegate di ruolo dell'amministrazione dello Stato, devono produrre copia dello stato di servizio.

Le dipendenti non di ruolo di una amministrazione statale, devono produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

Le concorrenti già dipendenti dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso.

Le assistenti ordinarie di università e di istituti di istruzione universitaria, cessate dal servizio per motivi non disciplinari, e le assistenti volontarie ed incaricate, sia in attività, sia esentate per motivi non disciplinari, devono presentare un certificato del rettore dell'università, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria. Per tutte coloro che siano cessate dal servizio, il certificato deve indicare i motivi della cessazione.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Essa è costituita, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292:

1) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con funzioni di presidente;

2) dal preside dell'istituto statale « A. Romagnoli »;

3) da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere.

La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale e conclusivo (1).

Non può essere consentito pertanto il frazionamento della commissione, ne l'esame contemporaneo di più candidate.

Qualora venga a mancare qualcuno dei membri, il Ministro lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fino allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugati ovvero parenti o affini di alcuna delle concorrenti entro il quarto grado civile, nè coloro che abbiano preparato alcuna delle concorrenti alle prove di esame.

Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado civile.

Ai componenti e al segretario della commissione spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge in materia di compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici per i concorsi di ammissione alle carriere statali.

Art. 11.

La commissione giudicatrice dispone di 50 punti per la prova scritta, di 50 per la prova orale e di 25 per i titoli, ripartiti come nella tabella allegata. La commissione, di cui al precedente art. 10, si esprimerà in trentesimi che saranno rapportati in cinquantesimi.

Art. 12.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno successivamente stabilite; alle candidate sarà data comunicazione della data dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Le concorrenti debbono presentarsi, sia alla prova scritta, sia a quella orale, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata), provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;
2) libretto ferroviario personale, se la concorrente è dipendente dello Stato;
3) passaporto;
4) carta d'identità;
5) tessera postale;
6) porto d'armi;
7) patente automobilistica.

Art. 14.

La vigilanza durante la prova scritta è affidata agli stessi membri della commissione giudicatrice, cui, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti fra gli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal terz'ultimo comma dello art. 10.

Art. 15.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale (vedasi allegato *B*).

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale delle concorrenti e all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi, il presidente della commissione giudicatrice, fatta constatare l'integrità della busta contenente il tema, lo estrae e ne dispone la dettatura alle candidate.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sei ore. Alle concorrenti è proibito, a pena di esclusione, di comunicare fra loro o con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare seco appunti, libri e note; la commissione metterà a disposizione delle concorrenti qualche dizionario della lingua italiana perchè possano consultarlo. Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dalla commissione giudicatrice e portare il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascuna concorrente, senza apporvi, a pena di nullità, la firma nè altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta entro una busta insieme ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome, del luogo di nascita e della data di nascita; quindi, consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri della commissione giudicatrice, il quale vi apporrà immediatamente la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego suggellato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicate le candidate che non si siano presentate, si siano ritirate o siano state escluse.

Art. 16.

La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude la scheda col nome della rispettiva autrice, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati di volta in volta su ciascuno, con l'inchiostro, un breve giudizio e il voto rispettivamente assegnati, si aprono le sole buste corrispondenti agli elaborati che abbiano ottenuto almeno 30/50 (18/30), e su ciascun tema viene assegnato il nome dell'autrice.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Art. 17.

E' ammessa alla prova orale la concorrente che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 30/50 (18/30).

L'ordine con cui le concorrenti sono chiamate alla prova orale è stabilito dalla commissione.

Nella partecipazione di ammissione alla prova orale è data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso alle singole candidate, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Perde il diritto alla prova di esame la concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla commissione la quale, in tal caso, le fissa definitivamente un altro giorno.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Sono approvate nella prova orale le candidate che abbiano conseguito almeno 30/50 (18/30).

Art. 18.

La commissione giudicatrice procede, per le candidate approvate nella prova scritta e orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (Allegato *C*) e nei limiti ivi indicati per ciascuna categoria di essi.

Art. 19.

La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria di merito, nella quale sono iscritte, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli, le candidate che hanno ottenuto complessivamente almeno punti 75 su 125, oppure una media di 7/10 nelle prove di esame e, in entrambi i casi, non meno di 6/10 in ciascuna prova.

In caso di parità di punti, l'ordine di graduatoria è determinata, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

---

(1) Conf. Consiglio di Stato 16 gennaio 1963 - Sez. VI - Marotti c.M.P.I. (in Rassegna il *Consiglio di Stato* - gennaio 1963).

Art. 20.

In base alla graduatoria di merito, è formata un'unica graduatoria di vincitrici nella quale sono incluse nell'ordine, tante candidate quanti sono i posti messi a concorso.

Sono applicabili al concorso previsto dalla presente ordinanza le disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 21.

Ai fini della formazione della graduatoria delle vincitrici, l'osservanza delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni ha luogo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La concessione della riserva è in tutti i casi subordinata allo stato di disoccupazione all'atto della nomina.

Art. 22.

Nella graduatoria di merito devono essere distintamente indicati, per ciascuna concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, quello assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Nella graduatoria delle vincitrici devono essere indicati, per ciascuna concorrente, i punti complessivi.

Nella graduatoria delle vincitrici e in quella di merito devono essere indicati, per ciascuna concorrente, gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

Art. 23.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal segretario e debbono essere firmati da tutti i componenti la commissione e dal segretario stesso.

Dai verbali debbono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascuna concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria di titoli, nonchè la graduatoria di merito

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano le proprie osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti alle singole concorrenti.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sul concorso con le eventuali proposte della commissione in ordine alla disciplina dei concorsi, per l'immissione nel ruolo delle maestre del giardino d'infanzia presso l'istituto statale « A. Romagnoli ».

Art. 24.

La graduatoria di merito e quella delle vincitrici verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Art. 25.

L'amministrazione comunica a ciascuna concorrente compresa nella graduatoria di merito il punteggio conseguito e la collocazione nella graduatoria medesima, invitandola a presentare i documenti di rito secondo le modalità stabilite nello art. 8.

Art. 26.

Le candidate iscritte nella graduatoria delle vincitrici sono nominate nei posti di maestra del giardino d'infanzia in prova nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

I posti che si rendano disponibili per effetto di rinunce di concorrenti sono coperti mediante l'iscrizione delle concorrenti che ne abbiano titolo per il punteggio conseguito, ovvero, nei limiti previsti dai precedenti articoli 20 e 21, per diritto alla riserva dei posti.

Art. 27.

Il provvedimento di nomina deve essere comunicato alla interessata mediante lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione della decorrenza, del giorno stabilito per l'assunzione del servizio, nonchè della sede assegnatale. La maestra del giardino d'infanzia che non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarata decaduta dalla nomina, salvo che, per gravi motivi, non abbia ottenuto dall'amministrazione una proroga che non può eccedere i due mesi. Scaduta la proroga eventualmente concessa, la maestra del giardino d'infanzia che non abbia assunto servizio, è dichiarata decaduta dalla nomina.

Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di assunzione in servizio.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina sono comunicati con lettera raccomandata alle interessate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1973

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1973
*Registro n.* 74, *foglio n.* 216

---

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso.

*Al Ministero della pubblica istruzione* - *Direzione generale istruzione elementare* - *Ufficio istituti per ciechi e sordomuti* - 00100 ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . . chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, a posto di maestra del giardino d'infanzia presso l'istituto statale « A. Romagnoli » in Roma.

A tal fine dichiara:

*a*) di essere nata il . . . . . . a . . . . . . provincia di . . . . . ;

*b*) di essere cittadina italiana;

*c*) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

*d*) di non aver riportato condanne penali (2);

*e*) di essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale;

*f*) di essere in possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi;

*g*) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni; (eventualmente)

*h*) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica se temporanea, per il periodo da . . . . . . a . . . . . .

PER LE SOLE CANDIDATE CHE BENEFICIANO DELLA ELEVAZIONE O DELLA NON APPLICAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

La sottoscritta beneficia della non applicazione (ovvero) della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli: . . . . . . . . . . .

PER LE SOLE CANDIDATE CHE ABBIANO LA RESIDENZA ALL'ESTERO.

La sottoscritta, avendo la residenza all'estero, si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine, allega il certificato attestante la residenza allo estero.

Recapito della sottoscritta (3): (comune, provincia, numero di codice di avviamento postale, via e numero civico).

Data

Firma (4)
(nome e cognome)

---

(1) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione e di cancellazione dalle liste elettorali.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne riportate nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti.

(3) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento di pedagogia o di psicologia applicata ai bambini minorati della vista. Le candidate dovranno dimostrare sicurezza di forma espositiva e soprattutto il possesso di chiare e precise idee sugli argomenti inerenti alla pedagogia nella scuola materna speciale.

Nella prova orale le candidate dovranno dimostrare una sicura conoscenza della pedagogia e della psicologia dell'età prescolare con specifico riferimento ai minorati della vista e, in particolare:

1) del rapporto bambino-famiglia nei primi anni di vita;

2) della dinamica degli effetti della minorazione della vista nella famiglia, nella scuola e nella società;

3) della incidenza della cecità nello sviluppo del bambino con particolare riferimento alle alterazioni dell'attività motoria, dell'attività immaginativa e della vita affettiva;

4) della cooperazione dei genitori e dell'ambiente familiare in genere nell'educazione dei bambini minorati della vista;

5) della metodologia dell'orientamento, della normalizzazione sensoriale e della formazione socio-affettiva del bambino minorato della vista.

Le candidate dovranno dimostrare di conoscere e di avere attentamente meditato un'opera concernente la pedagogia applicata ai minorati della vista e prevalentemente riferita all'età prescolare.

Le candidate dovranno inoltre essere in grado di illustrare l'opera e il pensiero di due autori contemporanei: l'uno italiano e l'altro straniero che abbiano elaborato metodi di educazione prevalentemente destinati alla scuola materna.

La prova orale dovrà altresì accertare nelle candidate la conoscenza degli « Orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale » e della letteratura per l'infanzia.

Le candidate dimostreranno l'approfondita conoscenza di almeno uno scrittore per l'infanzia che, a loro giudizio, possa essere letto, in particolare, ai bambini non vedenti in età prescolare.

Infine, dovranno essere accertate sicure conoscenze di musica ritmica e canto infantile, di igiene scolastica, di profilassi delle malattie oculari e di tecniche preliminari per la correzione dei disformismi e paramorfismi connessi con la minorazione della vista.

---

ALLEGATO *C*

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (massimo dei punti attribuibili 14).

1) Diploma di abilitazione magistrale - punti da 2 a 7.

Valutata in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, si assegnano:

| | | |
|---|---|---|
| dalla media di 6 a quella di 6,49 | punti | 2 — |
| dalla media di 6,50 a quella di 6,99 | » | 3 — |
| dalla media di 7 a quella di 7,49 | » | 3,50 |
| dalla media di 7,50 a quella di 7,99 | » | 4 — |
| dalla media di 8 a quella di 8,49 | » | 4,50 |
| dalla media di 8,50 a quella di 8,99 | » | 5 — |
| dalla media di 9 a quella di 9,49 | » | 6 — |
| dalla media di 9,50 a quella di 10 | » | 7 — |

2) Diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » - punti da 1,50 a 5:

| | | |
|---|---|---|
| con qualifica di « buono » o ex « idoneo » | punti | 1,50 |
| con qualifica di « distinto » o ex « buono » | » | 3 — |
| con qualifica di « ottimo » | » | 5 — |

2-*bis*) Diploma di maestra giardiniera di cui alla classe LV della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 - punti da 1 a 3.

Alla abilitazione di maestra giardiniera, il cui punteggio deve essere riportato a 100, vengono attribuiti:

| | | |
|---|---|---|
| se l'abilitazione è stata conseguita con una votazione compresa tra 60 e 69 centesimi | punti | 1 — |
| con la votazione compresa tra 70 e 79 centesimi | » | 1,50 |
| con la votazione compresa tra 80 e 89 centesimi | » | 2 — |
| con la votazione compresa tra 90 e 100 centesimi | » | 3 — |

3) Laurea in pedagogia - punti da 2 a 4.

Si assegnano:

| | | |
|---|---|---|
| fino al 98 | punti | 2 — |
| dal 99 fino al 104 | » | 2,50 |
| dal 105 al 109 | » | 3 — |
| alla laurea con il massimo | » | 3,50 |
| alla laurea con lode | » | 4 — |

4) Laurea in materie letterarie - punti da 1 a 3.

Si assegnano:

| | | |
|---|---|---|
| fino al 98 | punti | 1 — |
| dal 99 al 104 | » | 2,50 |
| dal 105 al 109 | » | 2 — |
| alla laurea con il massimo | » | 2,50 |
| alla laurea con lode | » | 3 — |

La valutazione si effettua come sopra indicato solo nel caso in cui la candidata non sia in possesso della laurea in pedagogia; in caso contrario si valuta alla stregua degli altri diplomi di cui al n. 5.

5) Altri diplomi di laurea:

per ciascuno . . . . . . . . . punti 1 —

5-*bis*) Diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

Valutata in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, si assegnano:

| | | |
|---|---|---|
| dalla media di 6 a quella di 6,49 | punti | 1 — |
| dalla media di 6,50 a quella di 6,99 | » | 1,50 |
| dalla media di 7 a quella di 7,49 | » | 1,75 |
| dalla media di 7,50 a quella di 7,99 | » | 2 — |
| dalla media di 8 a quella di 8,49 | » | 2,25 |
| dalla media di 8,50 a quella di 8,99 | » | 2,50 |
| dalla media di 9 a quella di 9,49 | » | 3 — |
| dalla media di 9,50 a quella di 10 | » | 3,50 |

6) Diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica conseguito presso la scuola di magistero professionale per la donna - punti 0,50.

7) Diploma di abilitazione per l'insegnamento nelle classi per fanciulli ambliopi conseguito in corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione - punti 0,50.

8) Certificati di frequenza di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione:

certificati rilasciati ai sensi dell'art. 401 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare a conclusione di corsi organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dall'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana;

nonchè certificati di corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche; diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1545; diploma conseguito nei corsi di specializzazione, rilasciati dalla sede centrale dell'Istituto italiano per l'Africa, con la controfirma dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione o rilasciati dall'Istituto orientale di Napoli o dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana (1):

| | | |
|---|---|---|
| per ogni corso | punti | 0,10 |
| con un massimo complessivo di | » | 0,40 |

9) *a*) Diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura previsti dall'art. 404 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297;

*b*) diplomi di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice - punti 0,50.

Non si valuta più di un titolo sopra elencato.

10) *a*) Risultato conseguito nelle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, a posti di insegnante elementare indetti dai provveditori, dai comuni in regime di autonomia scolastica, dal Ministero (per il concorso nazionale rurale) o dallo Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana - punti da 5 a 9.

---

(1) Non sono valutabili i diplomi conseguiti al termine di corsi nazionali di educazione fisica organizzati dalla ex G.I.L. o dall'ex O.N.B.

Valutata in decimi la votazione ottenuta alle prove d'esame, si assegnano:

ai 6/10 . punti 5 —
ai 7/10 . » 6 —
agli 8/10 » 7 —
ai 9/10 . . . . » 8 —
ai 10/10 , . » 9 —

Si aggiungono le eventuali frazioni centesimali di punto. (In caso di più concorsi, si valuta quello più vantaggioso per il candidato).

*b*) Risultato di altri concorsi magistrali:

per ognuno . . . . punti 1 —

11) Risultato conseguito nei concorsi, per titoli ed esami, indetti dal Ministero della pubblica istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato punti 1.

B) *Titoli di servizio* (1) (massimo dei punti attribuiti 10).

1) *a*) Servizio prestato come maestra del giardino d'infanzia incaricata o supplente negli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8 ) punti 0,50
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) » 1 —
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 1,50

*b*) Maggiorazione del servizio di cui alla lettera *a*) solo per il servizio prestato nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista:

per ogni anno qualificato « buono », punti 0,20 di maggiorazione;

per ogni anno qualificato « distinto », punti 0,40 di maggiorazione;

per ogni anno qualificato « ottimo », punti 0,60 di maggiorazione.

*c*) Servizio prestato come insegnante elementare incaricato o supplente nelle scuole elementari statali, nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato allo estero o nelle ex colonie; nelle scuole elementari dei comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli educandati femminili dello Stato e agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari o materne degli istituti statali dei ciechi e sordomuti o in quelli non statali prescelti per *l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti*; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti; nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da enti di cultura; servizio di scuola popolare comunque prestato compreso il servizio in centri di lettura purchè qualificato; nelle scuole carcerarie; nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate o sussidiarie (della Regione siciliana), sempreché il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e siano stati svolti gli esami di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate.

La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato effettivo servizio, nello stesso anno scolastico, per almeno cinque mesi (almeno sei mesi, per il servizio nei centri di lettura), salvo i casi previsti dalla nota n. 1 della pagina precedente:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) . punti 0,50
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) . » 1 —
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 1,50

*c*-bis) Maggiorazione del servizio prestato nelle scuole elementari o materne degli istituti statali dei ciechi e sordomuti o in quelli non statali prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) . . punti 0,10

per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) . . . . . . . . . . punti 0,20
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 0,30

*d*) Servizio prestato come assistente incaricata o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) . . . . . . . . . . punti 0,30
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) . . . . . . . . . . » 0,60
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 0,90

*e*) Servizio prestato come assistente di tirocinio incaricata o supplente nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione *per gli educatori dei minorati della vista*:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) . . . . . . . . . . punti 0,50
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) . . . . . . . . . . » 1 —
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 1,50

*f*) Servizio prestato con il rilascio della qualifica in doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato o da altri enti pubblici per gli alunni delle scuole elementari statali.

La valutazione di un intero anno scolastico ha luogo quando l'insegnante abbia prestato almeno cinque mesi di effettivo servizio o per almeno quattro o tre ore giornaliere rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni.

Si attribuisce, per ogni anno scolastico, il punteggio di cui alla lettera *c*) (1).

2) Servizio prestato in scuola unica:

maggiorazione per ogni anno . . . . punti 0,20
fino ad un massimo di . . . . . . » 1,20

Si intendono a questo fine scuole uniche le scuole elementari pluriclasse costituite da un solo posto di maestro, dipendente dallo Stato o da comuni in regime di autonomia scolastica o gestite da uno degli enti delegati di cui agli articoli 69 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni. Sono quindi escluse le scuole popolari, le scuole sussidiate, le scuole sussidiarie della Regione siciliana, le scuole serali, festive, estive, per militari, carcerarie, ecc.

3) Servizio prestato nelle scuole elementari dei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90 e dal decreto ministeriale 31 agosto 1957, con la qualifica di almeno « buono »:

per ogni anno, maggiorazione di . . . . punti 0,50

Il punteggio contemplato nel presente numero, si attribuisce solo se l'insegnante abbia dimorato in sede, condizione che deve risultare dal relativo certificato di servizio.

La maggiorazione di cui sopra, è cumulabile con quella di cui al precedente n. 2).

4) Servizio di cui al n. 1), lettere *a*), *c*), *d*), *e*), prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a sedici giorni . . . . . . punti 0,10

5) Servizio prestato nelle scuole festive ed estive istituite dai provveditori agli studi, nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti; servizio prestato come istitutrice delle maestre istitutrici negli educandati femminili dello Stato; servizio non qualificato prestato nei doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato o da altri enti pubblici:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a sedici giorni . . . . . . punti 0,10

Per effetto della valutazione dei vari servizi di cui al presente numero, non può essere, comunque, superato il massimo di punti 0,50.

6) Servizio prestato nelle biblioteche popolari e qualificato lodevole per un periodo non inferiore a due anni:

per il primo biennio, ogni anno . . . . punti 0,25
per il quinquennio successivo, per ogni anno » 0,20

---

(1) E' computato come servizio scolastico, agli effetti della valutazione, il tempo che la maestra o l'assistente di tirocinio o l'assistente abbia trascorso lontano dalla scuola per motivi di salute o profilattici non superiore ai due mesi o per motivi di famiglia non superiore a quindici giorni.

(1) Il punteggio attribuito ai servizi di cui alla lettera *c*) non è cumulabile con quello di cui alla lettera *f*) nel caso in cui i servizi siano stati prestati contemporaneamente. Quando si verifichi tale contemporaneità è valutato soltanto il servizio di cui alla lettera *c*).

7) Servizio di infermiera volontaria della C.R.I. regolarmente mobilitata, prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-1946, purchè non iniziato dopo il 25 aprile 1945.

E' valutato anche il periodo successivo al termine dell'anno scolastico 1945-46, nei confronti delle reduci dalla prigionia rimpatriate dopo la data anzidetta.

E' valutato, altresì, nei confronti delle mutilate e delle invalide di guerra e della lotta di liberazione, il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945). Alle stesse condizioni prescritte nel presente n. 7) è valutato il periodo di deportazione civile:

per ogni anno prestato senza aver riportato condanne (otto mesi o frazione superiore a quattro mesi) . . punti 1,50

8) Perseguitate politiche o razziali:

per coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, non poterono, durante il cessato regime, per motivi politici o di razza, prestare servizio di provvisorio o di supplente, sono valutati come servizio scolastico, con la massima qualifica, gli anni in cui esse sono rimaste assenti, per tali motivi, dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1944-45 (1) (2).

C) *Benemerenze* (massimo dei punti attribuibili 1).

1) Croce di guerra al merito . punti 0,10
medaglia di bronzo e croce di guerra al valor militare . . » 0,25
promozione per merito di guerra e medaglia d'argento al valor militare . . . . » 0,50
medaglia d'oro al valor militare . . » 0,75

2) Mutilate e invalide di guerra, mutilate e invalide per fatti di guerra, mutilate e invalide per causa di servizio: appartenenti a categorie assimilate - punti 0,75.

3) Vedove non rimaritate, orfane di caduti in guerra o per fatti di guerra, o di caduti per causa di servizio, appartenenti a categorie assimilate - punti 0,50.

4) Diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1053:
di 1ª classe . . punti 0,50
di 2ª classe . . . . . . » 0,40
di 3ª classe . . . . » 0,30

5) Diplomi di benemerenza di cui all'art. 384 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297:
di 1ª classe . . punti 0,30
di 2ª classe . . . » 0,20
di 3ª classe . . » 0,10

---

(1) L'assenza dalla scuola di cui al n. 8) si valuta per il periodo di dodici mesi dalla data di inizio dell'assenza.

(2) La valutazione di cui ai numeri 7) e 8) si effettua anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi. Per ogni mese si attribuisce il punteggio pari a 1/12 di quello previsto.

**(12648)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per novanta allievi ufficiali piloti di complemento con possibilità di transito nel servizio permanente effettivo - ruolo naviganti speciale.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione a corsi di pilotaggio aereo di novanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

*a*) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

*b*) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

*c*) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3);

*d*) non abbiano adempiuto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

*e*) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare o per sottufficiali piloti;

*f*) non siano stati giudicati non in possesso della piena attitudine al pilotaggio militare presso una scuola di pilotaggio dell'Aeronautica militare;

*g*) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare il programma degli studi compiuti.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500, dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - 00100 Roma. Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

*E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio* prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titolo di studio superiore a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere presi in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove essi non siano accompagnati dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso rilasciata dal competente aero-club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, dalla madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. *Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.*

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2 su carta da bollo da L. 500.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che *fossero inviate dopo il termine stabilito al precedente art. 3.*

Per le domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

*Non è ammesso riferimento a documentazione presentata* per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

*Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio »* alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento dell'idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo distinto in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie le autorità stesse indicheranno inoltre un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle *autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio* a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti sanitari;

2) al titolo di studio: con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenze stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

*a*) 15 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

*b*) punti 5 ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici di Stato;

*c*) punti 0,50 per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato, fino alla data di scadenza del concorso, con un massimo di 1,50 punti;

*d*) da 1 a 5 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi ai corsi saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano concorso alla leva e siano stati *dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o* estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 500 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abili arruolati », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), e 4), dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi ai corsi che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *g*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile *e caso per caso, la facoltà di accoglierne* la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi ai corsi di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi saranno a carico dell'amministrazione.

I corsi per il conseguimento del brevetto di pilota saranno svolti secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

I vincitori del concorso saranno suddivisi dal Ministero, secondo criteri tecnici, tra i corsi che si svolgeranno, in diversi periodi di tempo, presso le scuole di pilotaggio militare.

Gli ammessi ai corsi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi; al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano saranno promossi al grado di sergente.

Al termine dei corsi gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dai corsi per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono però partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro sentita la commissione di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al concorso di cui al presente bando e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'inoltro al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi ai corsi il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione ad un corso di pilotaggio di cui al presente bando.

Ai militari ammessi ai corsi sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *novembre* 1973
*Registro n.* 26 *Difesa, foglio n.* 140

---

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione* - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . ) il . . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . . . . ) via . . . . . . . n. . . . codice di avviamento postale . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) . . . . . . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (3) . . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . . . . . nell'anno . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . . . . . . . . . .

Io sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . . . . . . ;
2) . . . . . . . . ;
3) . . . . . . . . ;
ecc. . . . . . . . . .

. . . . . . . lì . . . . . .

Firma . . . . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con quella dell'aspirante stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

---

ALLEGATO 2

Comune di .

*Atto di assenso*

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco)

L'anno . e questo dì . del mese di . . è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . del minorenne (2) . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

. . . lì . . . .

*Il dichiarante*

. . . .

*Il sindaco*

. . . . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

*N.B.* - Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

ALLEGATO 3

*Requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.*

I requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalia della percezione dei colori;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria);

la non completa integrità della funzione uditiva.

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

**(12841)**

---

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di consigliere, ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 3, del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° luglio 1973, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1973, n. 2749, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1973, registro n. 30, foglio n. 87, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1970, n. 2238, modificato con decreto ministeriale 8 febbraio 1972, n. 2603.

**(12888)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.